

Prot. n. 44

Spett.le
Ministero Infrastrutture e Trasporti
Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea

c.a. *Ing. Alessandro Di Graziano (Direttore Generale)*

c.a. *Salvatore Fiore (RUP)*

Catania, 27 aprile 2017

Oggetto: bando di gara “lavori di manutenzione infrastrutture ferroviarie (fabbricati, sede, opere d’arte, impianti automatici per la sicurezza del traffico ferroviario) della Ferrovia Circumetnea, compresa tra la stazione di Catania Borgo e quella di Riposto, nonché sulla linea ferroviaria metropolitana a scartamento ordinario compresa tra la stazione di Catania Borgo e quella di Catania Porto”

Importo complessivo appalto: €. 3.000.000

Termine offerte e gara: 29 maggio e 1 giugno 2017

Con riferimento al bando in oggetto, nel quale sono assenti i singoli importi delle categorie oggetto dei lavori, osserviamo quanto segue.

In applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 D.lgs.vo n. 50/2016, si dispone che la commissione giudicatrice valuterà le offerte dei concorrenti secondo i seguenti elementi con i relativi punteggi: pregio tecnico massimo 20/100 punti; caratteristiche ambientali massimo 10/100 punti; ribasso percentuale sull’importo dei lavori massimo 70/100 punti.

Con tale determinazione di elementi e punteggi, appare inequivocabile che si voglia attribuire una rilevanza assolutamente predominante alla componente offerta economica/ribasso rispetto alla componente qualitativa dell’offerta tecnica. Predominanza che **non appare in linea con la ratio legis sottesa al criterio dell’OEPV, e che potrebbe tradursi in un surrettizio “massimo ribasso”.**

Già gli arresti giurisprudenziali intervenuti in vigenza del precedente normativa D.lgs. n. 163/’06 (ex multis Sent. Consiglio di Stato n. 1371/2015) e, attualmente, alla luce delle indicazioni operative fornite dall’ANAC con le linee guida n. 2/2016, la stazione appaltante è vincolata dalla natura propria del criterio dell’OEPV postulante la ricerca dell’equilibrio tra prezzo e qualità che verrebbe inevitabilmente meno nel caso in cui si riconoscesse all’elemento prezzo un peso ponderale sproporzionato rispetto a quello attribuito agli altri elementi. Il prezzo deve essere combinato con la qualità onde assicurare, da un lato, alla stazione appaltante il risultato migliore e più conveniente e, dall’altro, consentire ai partecipanti di confidare in una uniforme e trasparente valutazione dell’offerta presentata senza svuotare di efficacia sostanziale la componente tecnica dell’offerta.

In particolare nella summenzionata L.G. n. 2/2016, l’ANAC ha evidenziato che l’idea sottostante al nuovo criterio dell’OEPV è che l’Amministrazione quando acquista lavori, servizi o forniture **“non deve badare esclusivamente a un risparmio sui costi ma deve anche considerare la qualità di ciò che viene acquistato. In sostanza, si crea di regola un trade-off tra costo e qualità... la gara è considerata come il modo più idoneo per garantire il miglior bilanciamento tra queste due esigenze...nella fase del disegno della gara la stazione appaltante deve individuare concretamente i propri obiettivi e attribuire un peso relativo a ciascuno di essi.**

Nel caso de quo, la procedura di affidamento ha come oggetto importanti interventi di manutenzione delle infrastrutture ferroviarie, la cui scelta dell'offerta migliore potrebbe essere pregiudicata dall'esaltare il profilo prettamente economico a scapito o svilimento dell'aspetto squisitamente tecnico.

Fedele a tali assunti, è intervenuto il legislatore con il decreto correttivo (in attesa di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale) all'attuale Codice dei cc.pp., laddove all'art. 57 integra l'art. 95 con il comma 10-bis che recita: *"La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico **entro il limite del 30 per cento**".*

Per completezza e chiusura, nella relazione illustrativa al decreto correttivo si sottolinea che tale disposizione si propone di evitare un "ritorno surrettizio al massimo ribasso".

Per quanto sopra premesso e considerato, auspichiamo che valutate al meglio le ns. osservazioni, al fine di modificare le clausole esaminate.

In attesa di un vs. riscontro, porgiamo distinti saluti.

F.TO Il Direttore
Giovanni Fragola